

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente -

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -

Dott. SAVINO Mariapia G. - rel. Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2656/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 14/10/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;

Udito il Procuratore Generale in perdonia del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 12.3.2004, il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, all'esito del dibattimento, dichiarava C.D. colpevole del reato ex art. 73 d.p.r. 309/90 per aver ceduto a Cr.Fa. e V.A. una dose di eroina tra il maggio ed il giugno 2000 ed al solo V. altra dose della stessa sostanza il giorno (OMISSIS) e del reato di cui agli artt. 586-589 c.p. perchè, a seguito della seconda cessione al V., il quale assumeva l'eroina per via intranasale e per via endovenosa, cagionava la morte di quest'ultimo, come conseguenza non voluta della predetta cessione per overdose conseguente ad edema acuto ed a quadro congestizio emorragico polmonare.

Conseguentemente il Tribunale condannava il C., ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per il reato di cui al capo A), ritenuto il concorso formale tra le ipotesi contestate, alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, nonchè al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

Proposto appello da parte dell'imputato, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 14.10.2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva a C.D. le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena in anni due e mesi sei di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata.

Come risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il procedimento penale a carico del C. ha tratto origine dalla morte di V.A., il quale veniva trovato esanime la mattina del (OMISSIS) sul letto della propria camera.

Accanto al di lui corpo venivano rinvenuti oggetti usati per l'assunzione dell'eroina per via endovenosa e, in particolare, una siringa sporca di sangue recante tracce di codeina, un cucchiaino e della carta stagnola con residui di eroina. Dagli accertamenti effettuati dall'anatomopatologo e dal perito chimico emergeva che la morte era stata dovuta ad una overdose, intervenuta intorno alle 23 del giorno (OMISSIS); veniva altresì appurato che vi era stata una prima

assunzione di eroina per via intranasale subito dopo cena, intorno alle ore 21:00, ed una seconda assunzione per via endovenosa, verso le 22:00-23:00, risultata quest'ultima letale.

Avverso tale sentenza il C., attraverso il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi.

1) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale quanto alla qualificazione come cessione di sostanza stupefacente da parte del C..

La difesa dell'imputato, difatti, lamenta la mancata ricostruzione del fatto in termini di consumo di gruppo della sostanza stupefacente.

2) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.c., lett. e).

Assume la difesa che la Corte di Appello, pur riconoscendo la scarsa linearità e coerenza di alcuni punti della deposizione del teste Cr., ha ritenuto ugualmente attendibile la circostanza dal medesimo riferita, dell'accordo intercorso tra il V. e lo stesso Cr. ed il C. in ordine alla cessione di una ulteriore dose di eroina, dose che l'imputato avrebbe dovuto consegnare, non avendone la disponibilità al momento della richiesta, la sera successiva, vale a dire il giorno (OMISSIS), dopo le ore 19:00 in coincidenza della fine del di lui turno di lavoro.

Assume ancora al riguardo la difesa che i giudici di merito, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni del Cr., che indicavano il C. quale fornitore della sostanza, a dispetto della scarsa coerenza della complessiva deposizione, non hanno preso in considerazione l'ipotesi alternativa di una cessione della sostanza stupefacente da parte di altre persone diverse dal C..

Lamenta ancora il ricorrente la illogicità della sentenza laddove ritiene che, avendo il V. cessato completamente di fare uso di eroina, non fosse più a conoscenza dei fornitori della sostanza. In realtà, rileva la difesa, il V. aveva continuato, al pari dell'amico Cr., a fare uso di droghe leggere, quindi conosceva e frequentava comunque i luoghi abituali di spaccio e sapeva che il C. non era l'unica persona di sua conoscenza che potesse rifornirlo. Discenderebbe da tali considerazioni la incongruenza della sentenza impugnata per non aver preso in considerazione l'ipotesi che la vittima, non avendo potuto acquistare la dose di eroina dal C., che ne era sprovvisto, fosse andato a rifornirsi della sostanza nella pinetina di Tagliata di Cervia, luogo di spaccio da lui ben conosciuto, come del resto riferito dal teste Cr. a proposito della comune frequentazione di tale posto per approvvigionarsi della droga.

La difesa censura altresì la presenza di un vizio di travisamento per omissione: la difesa si duole del fatto che i giudici di seconde cure non abbiano attribuito importanza alla mancata assunzione dei tabulati telefonici dell'utenza in uso al C., per verificare le chiamate in entrata ed in uscita eventualmente intercorse tra il predetto ed il V., avendo la P.G. limitato l'indagine, a seguito del sequestro del cellulare del C., solo all'accertamento della presenza del numero di telefono dell'altro.

3) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 83, 586 e 589 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà della motivazione circa la positiva sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in concreto.

La difesa osserva che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la responsabilità del C. per l'evento non voluto della morte del V. sulla base di un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, ovvero sulla base del solo nesso causale tra la cessione della sostanza stupefacente e la morte del V. a seguito di overdose, così mostrando di aderire alla tesi della natura oggettiva della responsabilità contemplata nell'art. 586 c.p., basata sulla prevedibilità in astratto dell'evento morte. La responsabilità dell'imputato in ordine alla morte del consumatore della sostanza ceduta verrebbe cioè ricavata dalla presunta frequenza, ordinatorietà di tale evento in conseguenza dell'assunzione di stupefacenti, nonché dalla particolare pericolosità di determinate sostanze, venendo in definitiva dedotta da indici astratti.

Una simile conclusione, asserisce il ricorrente, si discosta nettamente dall'orientamento prevalente della giurisprudenza più recente, secondo cui, difatti, affinché possa affermarsi, in caso di morte e lesione a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità di detti ulteriori eventi a carico di colui che ha ceduto la sostanza, non è sufficiente la mera sussistenza di un nesso di causalità tra la cessione e l'evento morte, ma occorre che l'evento non voluto sia soggettivamente riconducibile all'agente. In altri termini, la morte dell'assuntore deve essere ricollegabile al soggetto attivo a titolo di colpa in concreto, la quale deve essere accertata sulla base di circostanze di fatto di cui l'agente era o poteva essere a conoscenza e che indicavano il concreto pericolo, in rapporto alle circostanze del caso concreto, di un evento letale a seguito dell'assunzione di una determinata dose di stupefacente.

Lamenta la difesa che i giudici di merito non si sono affatto soffermati a ricercare una colpa in concreto dell'imputato relativamente alla morte del V., ovvero la prevedibilità ed evitabilità dell'evento letale, così mostrando implicitamente di aderire alla tesi oggettivistica della responsabilità ex art. 586 c.p..

Il ricorrente, a tal riguardo, rileva che dall'istruttoria dibattimentale erano emersi elementi che deponevano per l'assoluta mancanza di prevedibilità della morte in conseguenza dell'assunzione della dose di eroina, tra i quali, la circostanza riferita dal Cr., che lui ed il V. erano soliti fumare l'eroina e non iniettarla in endovena perchè sapevano bene che tale modalità di assunzione era pericolosa, il dato fattuale verificato dal Dr. Z., consulente del P.M. che il foro sul braccio della vittima era unico e le vene non presentavano l'indurimento tipico di chi assume assiduamente stupefacenti in via endovenosa. Quanto, poi, alla cessazione dell'uso di eroina dal parte della vittima ed alla conoscenza che potesse averne l'imputato, la difesa sostiene che non vi era coscienza da parte dell'imputato della volontà del giovane di disintossicarsi e dell'effettiva cessazione dell'assunzione di eroina.

In definitiva, a parere dell'impugnante, non erano rappresentabili dall'imputato le circostanze che hanno determinato la morte del V., evento assolutamente imprevedibile da parte dell'imputato.

4) Illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in punto di attribuzione della responsabilità al C. della morte del V. in relazione al quantitativo di eroina da lui asseritamente acquistato.

Secondo la difesa, poichè è stato accertato che il giovane ha assunto eroina prima per via intranasale e poi per via endovenosa, è lecito ritenere che egli abbia utilizzato una quantità di droga superiore a quella corrispondente alla dose da L. 20.000 acquistata dal C., per cui è impossibile stabilire se la morte sia stata determinata dal quantitativo presuntivamente ceduto pari a tale importo o da altro quantitativo nella sua disponibilità.

Motivi della decisione

- Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere rigettati perchè infondati. Quanto alla qualificazione dei fatti in termini di consumo di gruppo della sostanza, il Collegio ha correttamente ritenuto di escludere, sulla base dell'istruttoria espletata, una simile ricostruzione della vicenda, ritenendo sussistente il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. I giudici di merito hanno difatti adeguatamente e del tutto logicamente motivato sul punto. In relazione ai fatti della fine di maggio 2000, infatti, il Collegio ha correttamente affermato che, pur seguendo la non verosimile ipotesi ricostruttiva avanzata dall'imputato, la illecita cessione della sostanza stupefacente era senz'altro configurabile quanto meno relativamente al Cr., il quale, difatti, non aveva preventivamente aderito all'asserito accordo intercorso tra il C. e l'odierna persona offesa. Quanto all'episodio dell' (OMISSIS), cui è conseguita la morte del V., nessun errore in termini di qualificazione giuridica della condotta perpetrata dall'odierno imputato si pone, non essendo ravvisabile alcun vizio di motivazione in punto di ricostruzione dei fatti in termini di cessione della sostanza stupefacente da parte del C. al V..

A tal proposito, questa Corte, in primo luogo, esclude la presenza di vizi di motivazione in ordine alla credibilità del teste Cr., le cui affermazioni, benchè titubanti e scarsamente lineari così come asserito dagli stessi giudici di seconde cure, trovano conferma in numerosi ed ulteriori elementi di prova acquisiti all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ed in secondo luogo rammenta che qualsiasi valutazione concernente i profili inerenti la credibilità ed attendibilità dei soggetti escussi esula dall'ambito delle proprie prerogative di giudice di sola legittimità. E valga il vero.

La circostanza che fu proprio il C. a cedere la dose letale di eroina al V. nella tarda serata dell'(OMISSIS) è confermata non solo da quanto dichiarato dal Cr. in ordine agli accordi presi il giorno precedente e che concernevano un appuntamento per la sera dell'indomani prima che l'imputato entrasse al lavoro, ma anche da vari riscontri probatori emersi nel corso del processo, che avvalorano la ricostruzione fattuale in questa sede censurata, con esclusione di eventuali ipotesi alternative razionalmente credibili. In primo luogo, infatti, è lo stesso imputato ad ammettere, pur negando il fatto della cessione di eroina, che quella sera il V. era passato da lui e che quest'ultimo non era solito fargli visita. Inoltre, sulla base delle testimonianze assunte, è stato appurato che la sera dell'(OMISSIS), la persona offesa uscì di casa prima di cena per farvi ritorno dopo una decina di minuti, dopo aver ottenuto lire 20.000 dal padre; inoltre, nel corso della serata il V. andò in camera sua, asserendo di aver mal di testa, e non uscì: altrimenti i suoi genitori, che rimasero in salotto, lo avrebbero visto varcare la soglia. Inoltre, quanto dichiarato dai genitori, vale a dire che prima della mezzanotte lo stesso era in camera e lo avevano visto muoversi, è compatibile con quanto ricostruito in tema di orario del decesso. In definitiva, nessun vizio di motivazione è ravvisabile da questa Corte nella sentenza impugnata, avendo i Giudici del Collegio dettagliatamente motivato tutti i passaggi logici che hanno condotto a ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato in ordine alla cessione dell'eroina assunta dal V. nella tarda serata dell'(OMISSIS).

Quanto al denunciato vizio di travisamento per omissione, la presente Corte ritiene che il medesimo non possa configurarsi in quanto esso postulerebbe la mancanza di motivazione in ordine ad un elemento probatorio acquisito nel corso del processo, avendo il Giudice l'obbligo di motivare sulle ragioni che lo hanno condotto a ritenere rilevanti o meno le prove assunte. In questo caso, invece trattasi di elementi probatori che gli inquirenti hanno ritenuto di non voler acquisire e, ad ogni modo, non sarebbe neanche configurabile il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d, atteso che la prova contraria richiesta nel corso del processo non può certo dirsi decisiva, stante la presenza dei numerosi elementi probatori raccolti e la non dirigenza di eventuali comunicazioni telefoniche intercorse tra la vittima ed il C.. - Anche il quarto motivo di ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Nessuna illogicità e/o contraddittorietà della sentenza in questa sede impugnata è ravvisabile sul punto. Infatti, non può escludersi che anche un modesto quantitativo, parte del quale soltanto iniettato endovena e pari ad una dose

corrispondente ad un valore di 20.000 lire possa aver provocato la morte per overdose in conseguenza della disassuefazione dall'eroina da parte del V.; così come non può ragionevolmente escludersi che egli abbia acquistato dall'imputato una quantità superiore ad una dose, pagandola di più rispetto alla somma datagli dal padre. - Il terzo motivo è fondato e pertanto è meritevole di accoglimento.

Atteso che la giurisprudenza di questa Corte è oramai consolidata nel ritenere che in relazione alla fattispecie di cui all'art. 586 c.p., occorra che venga condotta un'indagine accurata in ordine all'elemento psicologico della colpa in capo al soggetto agente e che la colpa richiesta ai fini della configurabilità di detta ipotesi delittuosa non possa che essere una colpa in concreto, devesi ritenersi sussistente il vizio motivazionale, già dedotto surrettiziamente nell'atto di appello, in punto di elemento psicologico del reato.

Appare comunque opportuno ribadire quanto asserito a tal riguardo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'arresto n. 22676 del 2009 nel quale il Supremo Consesso statuiva che "in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente, sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale".

Ciò premesso, attesa, da una parte, la proposizione e l'adeguata trattazione del motivo di appello inerente la prevedibilità del decesso del V. da parte del C. e, dall'altra, la mancanza di motivazione da parte dei giudici gravati, questa Corte ritiene di accogliere il presente motivo di ricorso, annullando con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 586 c.p., affinché si attenga al principio di diritto summenzionato. Tutto ciò premesso, la Corte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 586 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013